

Riferimenti normativi

- 9 ottobre 2000, viene stipulato un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, all'art. 1 Ministero e Regione si impegnano e perseguire tra gli obiettivi primari "l'attrazione nel territorio della Regione di Centri di ricerca e di imprese altamente innovative";
- 24 aprile 2001, la Regione Friuli Venezia Giulia approva la legge regionale n. 13 recante "Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97", l'art. 16 prevede la costituzione di CIRMONT;
- 31 maggio 2001, viene stipulato un ulteriore protocollo d'intesa tra Miur e Regione che all'art. 2 prevede come condizione fondamentale la costituzione di un Centro di ricerca;
- 12 marzo 2002 viene costituito CIRMONT, Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna;
- 26 gennaio 2004, la Regione Friuli Venezia Giulia, conferma il sostegno a Cirmont con una norma prevista dalla L. R. 26 gennaio 2004, n. 1. "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)".

Legge Regionale n. 13/2001
"Nuove disposizioni per le zone montane
in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97"

Art. 16 - (Centro internazionale di ricerca sulla montagna)

1. Al fine di promuovere il processo di sviluppo dell'area montana regionale, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, innovativa e sperimentale destinata anche a supportare le imprese montane, a formare figure professionali adeguate alle esigenze della montagna e a sviluppare rapporti di collaborazione transfrontaliera e transnazionale nel campo della ricerca applicata, attraverso la costituzione di un Centro internazionale di ricerca sulla montagna, che coinvolga a livello locale prioritariamente l'Università degli studi di Udine e l'Agemont SpA.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al sostegno degli oneri di avvio e consolidamento dell'attività del Centro secondo gli accordi assunti con un protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna istituito con la legge 7 agosto 1977, n. 266.

3. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare il protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

4. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna cura gli aspetti amministrativi necessari per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni suddivisa in ragione di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.

6. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994 e iscritte nel Fondo regionale per lo sviluppo della montagna ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b quater) della legge regionale 10/1997.

7. Alla programmazione della spesa provvede la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 10/1997. A tal fine non è richiesta la consultazione dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1997.

Protocollo d'intesa del 31/05/2001 fra il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e il Presidente della Regione Autonoma F.V.G.

Art. 1

Ai fini dello sviluppo e del consolidamento del sistema della ricerca scientifica e di base ed applicata nel territorio montano della Regione, **attraverso la costituzione di un Centro di Ricerca** come condizione fondamentale per il sostegno di un progetto di rilancio e sviluppo della montagna, destinato a costituire un modello appropriato per fornire risposte concrete e moderne a un territorio fragile ed emarginato, il MURST e la Regione si impegnano, oltre che al raggiungimento degli obiettivi primari già previsti nel protocollo del 9 ottobre 2000, a favorire il collegamento del sistema economico, sociale e territoriale dell'area montana regionale con le Istituzioni che a vario titolo si occupano della montagna con Università e prioritariamente con l'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna.

Art. 2

Per le finalità di cui all'art.1, il MURST e la Regione FVG, mediante accordo di programma da sottoscrivere con il coinvolgimento dell'INRM e dell'Università di Udine e dell'Agemont S.p.A., definiranno specifici impegni rivolti all'attivazione di specifiche linee di intervento volte ad incentivare lo sviluppo delle capacità innovative delle imprese di montagna attraverso la realizzazione di progetti di ricerca per la realizzazione di un **Centro dedicato alla realizzazione di studi e ricerche per tecnologie innovative per lo sviluppo della montagna.**

Art. 3

Il MURST e la Regione FVG si impegnano a utilizzare ai fini dell'accordo di cui all'articolo precedente tutti gli strumenti legislativi e finanziari esistenti a sostegno delle attività di ricerca e in particolare per il MURST i finanziamenti previsti dal Fondo agevolazioni ricerca industriale (FAR) ed il Fondo interventi per la ricerca di base (FIRB) e per la Regione FVG tra l'altro i finanziamenti previsti dal Fondo per lo sviluppo della montagna e quelli previsti nel documento di programmazione per l'Obiettivo 2 per gli anni 2000-2006.

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2004, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).

Art. 6

(Interventi in materia di sviluppo della montagna, di formazione professionale e lavoro, di agricoltura, di industria e ricerca, di artigianato e cooperazione, di commercio, turismo e terziario, di programmi comunitari e di promozione economica)

1. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento ordinario annuale **al Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna - CIRMONT Srl, con sede in Amaro.**

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali - Servizio per la montagna entro il 31 marzo di ogni anno. L'erogazione del finanziamento annuale è subordinata alla presentazione da parte del Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna - CIRMONT Srl di una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e su quelle previste per l'anno di riferimento del finanziamento.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.330.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.